



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n. 130**

**DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA**

**N. 112 DEL 23-12-2019**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL d. LGS. N.50/2016, MEDIANTE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON LA SOC. IDEAPUBBLICA SRL PER REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2016,2017 e2018.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre, COLLETTO ANTONINO

Visto il preliminare n. 123 del 23-12-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso che:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42;
- ai sensi dell'art.11-bis del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D. Lgs. n.118/2011;

Visto che, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Verificato che per la redazione del bilancio consolidato è necessario predisporre una serie di attività propedeutiche per le quali è indispensabile il supporto di professionisti qualificati esperti della materia, dal momento che nell'ambito dell'organizzazione comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad individuare un soggetto esterno che supporti l'Ente nella predisposizione dei sopra indicati elenchi;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n.488/1999 e art.1, comma 449, Legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. L. n.95/2012 (L. n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n.95/2012; Rilevato che:

- in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1, comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro (art.23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114);

- viene comunque ribadito, con i richiami in premessa nel comma 3 dell'art.23-ter D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114 ("Fermi restando l'art.26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e l'articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66 ...") l'obbligo di procedere agli acquisti attraverso forme di mercato elettronico o, per i soggetti obbligati, direttamente con il Mepa;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n.488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006 n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli richiesti;

Visto che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Considerato che l'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 prevede per i Comuni non capoluogo di provincia l'acquisizione di beni, servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità:

- a) ad una centrale di committenza od a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016,
- b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento,
- c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n.56/2014;

Verificato che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è ampiamente inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "trattativa diretta"; Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la "trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) - D. Lgs n. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D. Lgs. n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "trattativa diretta" riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l'importo esiguo della prestazione richiesta e dell'evento unico, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Ritenuto opportuno procedere ad esplicitare una trattativa diretta con la società IDEAPUBBLICA SRL con sede in VIA LIUTI N. 2 61122 PESARO (PU), COD. FISC/P. IVA 02590670416, per il servizio riguardante la redazione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare per formalizzare la trattativa diretta esplicita per il servizio di cui sopra indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; contestualmente assumendo impegno di spesa in favore della suddetta società;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

#### DETERMINA

- a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) di procedere a stipulare la trattativa diretta nr. 1117213 sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 alla società IDEAPUBBLICA SRL con sede in VIA LIUTI N. 2 61122 PESARO (PU), COD. FISC/P. IVA 02590670416, del servizio riguardante la redazione del bilancio consolidato per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- c) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.:
  - fine da perseguire ed oggetto del contratto: redazione del bilancio consolidato;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art.328, comma 5 del D.P.R. n.297 del 05/10/2010 "il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";
  - le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: il contratto si perfeziona alla data di stipula della trattativa con un unico operatore economico sulla piattaforma MEPA;
- d) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € 2.400,00, oltre IVA compresa al 22% corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore della società IDEAPUBBLICA SRL con sede in VIA LIUTI N. 2 61122 PESARO (PU), COD. FISC/P. IVA 02590670416 imputando la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 in cui la stessa somma è esigibile al cap. 1043/0;
- e) di dare atto che la presente determinazione: - ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

F.to COLLETTA ANTONINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1413 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CONSIGLIO NICOLETTA